

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Royal Shakespeare Company (Stratford-upon-Avon, United Kingdom)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2009, caso R 317/2009-1; e
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ROYAL SHAKESPEARE» per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 42

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: registrazione comunitaria del marchio denominativo «RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY», per servizi della classe 41; registrazione del Regno Unito del marchio figurativo «RSC ROYAL SHAKESPEARE COMPANY», per servizi della classe 41; marchio non registrato «ROYAL SHAKESPEARE COMPANY», utilizzato nel commercio nel Regno Unito per vari servizi

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e, conseguentemente, dichiarazione di nullità del marchio registrato comunitario oggetto della domanda di dichiarazione di nullità

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe errato nel concludere che sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione della detta disposizione.

Ricorso proposto l'8 febbraio 2010 — Victoria Sánchez/ Parlamento e Commissione

(Causa T-61/10)

(2010/C 100/86)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (Siviglia, Spagna) (rappresentante: N. Domínguez Varela, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo e Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare che l'inerzia del Parlamento europeo e della Commissione nel rispondere alla domanda presentata mediante scritti trasmessi lo scorso 6 ottobre 2009 è contraria al diritto comunitario e intimare a tali istituzioni di porvi rimedio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nel presente procedimento ha trasmesso in data 28 agosto 2008 una petizione alla commissione per le petizioni del Parlamento, relativa ad una presunta rete di corruzione esistente in Spagna in materia di previdenza sociale e sanità pubblica. Il 3 maggio 2009 il Presidente di detta commissione gli comunicò l'archiviazione della sua petizione.

Il 6 dicembre 2009 il ricorrente ha trasmesso una lettera di diffida, ai sensi dell'art. 265 TFUE, al Parlamento europeo e alla Commissione europea. In tale lettera egli sollecitava:

- Al Parlamento europeo, l'annullamento della decisione del Presidente della commissione per le petizioni notificata il 3 maggio 2009 e l'avvio di indagini relative alle condizioni in cui detta decisione era stata adottata.
- Alla Commissione europea, parimenti l'avvio di un'indagine sull'amministrazione della giustizia in Spagna.

Non avendo ricevuto risposta entro il termine previsto a tal fine, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per omissione.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente allega la violazione dei propri diritti fondamentali di petizione, di parità di trattamento e non discriminazione, nonché il fatto che nel caso di specie sarebbero soddisfatte le condizioni necessarie per dichiarare l'omissione delle istituzioni.

Ricorso proposto l'11 febbraio 2010 — Spagna/Commissione

(Causa T-65/10)

(2010/C 100/87)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: Sig. J. Rodríguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 30 novembre 2009, n. C(2009) 9270 def., con cui si riduce l'aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma Operativo Andalusia Obiettivo 1 (1994-1999), in base alla decisione 9 dicembre 1994, C(94) 3456, FESR n.º 94.11.09.001 C(94) 3456,

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il Regno di Spagna impugna la summenzionata decisione. A sostegno del suo ricorso lo Stato ricorrente deduce i seguenti motivi:

— violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 ⁽¹⁾, per aver utilizzato nella decisione il metodo di estrapolazione dato che tale articolo non prevede la possibilità di estrapolare le irregolarità verificate in azioni concrete dal complesso delle azioni incluse nei programmi operativi finanziati a carico dei fondi FESR. La correzione operata dalla Commissione nella decisione impugnata è priva di fondamento giuridico, poiché le linee direttrici della Commissione 15 ottobre 1997, relative alle rettifiche finanziarie nete in applicazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88 non possono esplicitare effetti giuridici nei confronti degli Stati membri, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia 6 aprile 2000, C-443/97, Regno di Spagna/Commissione ⁽²⁾, e poiché l'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, contempla unicamente gli aiuti il cui

esame confermi l'esistenza di un'irregolarità, principio che contrasta con l'applicazione di correzioni a seguito di estrapolazione.

— In subordine, violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, letto in combinato con l'attuale art. 4, terzo comma, TUE (principio di leale cooperazione), in quanto la correzione per estrapolazione è stata applicata nonostante non fosse emersa un'insufficienza del sistema di gestione, di controllo o di revisione dei conti relativamente ai contratti modificati, dal momento che gli enti gestori hanno applicato la legislazione spagnola, che la Corte di giustizia non ha dichiarato contraria al diritto dell'Unione europea. Il Regno di Spagna ritiene che il rispetto da parte delle autorità di gestione del diritto nazionale, anche qualora potesse far sì che la Commissione constati l'esistenza di irregolarità o violazioni concrete del diritto dell'Unione europea, non possa servire quale base per un'estrapolazione concernente l'inefficacia nel sistema di gestione, quando la legge che i citati enti applicano non sia stata dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea dalla Corte di giustizia, né la Commissione abbia convenuto lo Stato membro ai sensi dell'art. 258 TFUE.

— In subordine, violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, per mancanza di rappresentatività del campione utilizzato per l'applicazione della correzione finanziaria per estrapolazione. La Commissione ha realizzato un campione per l'applicazione dell'estrapolazione con un numero estremamente ridotto di progetti (37 su 53 199, senza prendere in considerazione tutte le linee del programma operativo, includendo spese previamente ritirate dalle autorità spagnole, partendo dalle spese dichiarate e non dall'aiuto concesso e mediante l'applicazione di un programma informatico che offriva un livello di affidabilità inferiore all'85 %. Pertanto, il Regno di Spagna ritiene che nel campione non ricorrano i requisiti di rappresentatività necessari per poter servire quale base ad un'estrapolazione.

— Prescrizione delle azioni di attuazione dell'art. 3 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988 ⁽³⁾. Il Regno di Spagna, infine, ritiene che la comunicazione alle autorità spagnole dell'esistenza di irregolarità (avvenuta nell'ottobre 2004, trattandosi nella maggior parte dei casi di irregolarità commesse negli anni 1997, 1998 e 1999), deve far operare la prescrizione delle stesse, in applicazione del termine di 4 anni previsto all'art. 3 del regolamento n. 2988/95.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 74, pag. 1).

⁽²⁾ Racc. pag. I-2415.

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).